EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 22 gennaio 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1968, n. 12.
Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Sospensione dei termini

Art. 1.

Nei comuni di Menfi, Montevago, Santa Margherita di Belice, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Camporeale, Contessa Entellina, Corleone e Roccamena — colpiti dai terremoti del gen-

naio 1968 — il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione, è sospeso fino al 31 dicembre 1968, con decorrenza dal 15 gennaio 1968.

Nei comuni di Sambuca di Sicilia, Alcamo, Calatafimi, Castelvetrano, Vita e Campofiorito il corso dei termini di cui al comma precedente è sospeso per il periodo di quattro mesi con decorrenza dalla stessa data.

E' parimenti sospeso per i periodi rispettivamente suindicati il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 15 gennaio 1968 e pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni suddetti, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici siti nei comuni medesimi e dei contributi consorziali.

Art. 2.

Il corso dei termini previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 1 è parimenti sospeso, per i periodi ivi rispettivamente indicati, relativamente ad obbligazioni da adempiere o diritti da esercitare in altri comuni, in favore delle persone che provino di non aver potuto osservare i termini stessi per essersi trovate durante il terremoto nei comuni colpiti.

Art. 3.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nei comuni di cui all'art. 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Agevolazioni in materia tributaria

Art. 4.

La sospensione per i periodi indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 1 ha efficacia anche ai fini dello adempimento delle obbligazioni tributarie i cui termini sono scaduti o scadono nei comuni indicati nello stesso articolo.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze, d'intesa con la Regione siciliana, ha facoltà di autorizzare, nei comuni indicati nel precedente art. 1, la sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 1968 dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e della imposta sulle società dovute dalle società cooperative e loro consorzi iscritti, rispettivamente, nel registro prefettizio e nello schedario della cooperazione, dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, della imposta complementare, delle tasse di occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, dei diritti sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, nonchè di tutte le addizionali ai predetti tributi.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei comuni indicati nel precedente art. 1, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro il 31 marzo 1968, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, nonchè dell'imposta sulle società, purchè la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni colpiti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito netto complessivo del soggetto d'imposta.

Nei comuni di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare la sospensione della formazione dei ruoli ordinari di prima serie 1968 e dei ruoli suppletivi del 1968 per i tributi autonomi locali, relativi ai tributi suddetti.

Il Ministro per le finanze, d'intesa con la Regione siciliana, è autorizzato ad indicare con proprio decreto i comuni nei quali la sospensione della riscossione è disposta per la generalità dei contribuenti ed i comuni per i quali la sospensione è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati, da presentare ai competenti uffici entro il 31 marzo 1968.

Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e l'imposta complementare iscritte a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1968.

Art. 6.

Le norme di cui all'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'art. 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano, a domanda, anche a tutte le aziende agricole che abbiano perduto, in conseguenza dei terremoti di cui al precedente art. 1, la metà del prodotto ordinario, anche se non incluse nelle zone delimitate dal Ministero delle finanze. Indipendentemente dalla applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'art. 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede, per l'anno 1968, a richiesta dell'interessato, lo sgravio della imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonchè dell'imposta sul reddito agrario.

Art. 7.

I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono, anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1° gennaio 1968, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonchè delle relative sovrimposte e addizionali, nei comuni ove la sospensione è generalizzata con il decreto del Ministro per le finanze previsto nel penultimo comma dell'art. 5. Per gli altri comuni lo sgravio è effettuato su richiesta dei debitori d'imposta iscritti a ruolo o di chiunque vi abbia interesse.

I competenti uffici tecnici erariali provvederanno, su segnalazione degli uffici distrettuali delle imposte dirette o d'iniziativa, ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

Le domande e i ricorsi previsti nei precedenti articoli e nel presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo.

Art. 8.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa ai sensi del presente decreto, gli uffici delle imposte dirette, sulla base della dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1969, provvederanno ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta 1968.

Nei confronti dei soggetti non tassabili in base al bilancio, i redditi mobiliari imponibili di categoria B, C/1 e C/2, risultanti dalla dichiarazione presentata nel 1967, sono iscritti provvisoriamente a ruolo per l'anno 1969 in ragione della metà. La stessa riduzione si applica agli effetti dell'imposta complementare.

In deroga alle norme vigenti in materia di finanza locale, è fatto obbligo agli enti locali di rivedere, entro il 30 giugno 1969, la posizione fiscale dei contribuenti nei cui confronti sia stata concessa la sospensione, al fine di deliberare lo sgravio totale o parziale dei tributi non dovuti relativamente all'anno 1968.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare dell'ente impositore, approvata dal competente organo di controllo.

Art. 9.

E' sospeso fino al 31 dicembre 1968 il pagamento delle delegazioni rilasciate sui tributi indicati nell'art. 5 dai comuni di cui ai primi due commi del precedente art. 1 per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione.

L'importo delle rate anzidette sarà corrisposto agli istituti mutuanti direttamente dai comuni in 12 rate, con inizio dal 1969, in concomitanza con la scadenza delle delegazioni di pagamento, senza maggiorazione di oneri.

Art. 10.

La riscossione delle imposte e tasse, nonchè delle sovrimposte e addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata a partire dalla scadenza di febbraio 1969 in diciotto rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316 e 18 maggio 1967, n. 388.

Art. 11.

Le erogazioni in danaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dai terremoti di cui al precedente art. 1 sono equiparate a quelle di cui alla lettera *g*) dell'art. 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Sono esenti da ogni tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

Art. 12.

I materiali edilizi impiegati fino al 31 dicembre 1970 per la ricostruzione, in sito o su area diversa, e la riparazione di opere distrutte o danneggiate dai terremoti di cui al precedente art. 1 sono esenti dall'imposta comunale di consumo.

Provvedimenti a favore dei lavoratori
Cantieri di lavoro e costruzioni GESCAL

Art. 13.

Ai lavoratori già occupati presso aziende situate nei comuni contemplati dall'art. 1, che abbiano interrotto o sospeso l'attività in conseguenza dei danni subiti per i terremoti del gennaio 1968, è concessa, per i primi 90 giorni di disoccupazione, una maggiorazione di 400 lire al giorno in aggiunta all'indennità ad essi spettante secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per la disuccupazione involontaria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

L'indennità di disoccupazione, maggiorata a norma del comma precedente e nei limiti di tempo ivi previsti, spetta altresì ai lavoratori che, alla data di cessazione o sospensione dal lavoro per effetto dei terremoti di cui al precedente art. 1, risultavano assicurati per la disoccupazione involontaria in modo continuativo presso la stessa azienda da non meno di cinque settimane, semprechè non siano ad essi applicabili le disposizioni relative alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

La maggiorazione di cui al primo comma, semprechè sussistano le condizioni ivi previste, è concessa anche ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità di disoccupazione a norma dell'art. 32, lettera *a*) della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per il numero di giorni indennizzato nell'annata agraria 1966-1967, entro il massimo di 90 giorni. Eguale maggiorazione spetta a coloro che abbiano maturato il diritto all'indennità di disoccupazione, anzichè nell'annata predetta, in quella successiva.

Art. 14.

Ai lavoratori autonomi titolari di azienda assicurati presso le Gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rispettivamente con le leggi 26 ottobre 1957, numero 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subìto gravi danni per effetto dei terremoti di cui al precedente art. 1, è corrisposto, a carico delle rispettive Gestioni speciali per le assicurazioni obbligatorie invalidità e vecchiaia e superstiti istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un contributo di L. 90.000.

Quando il titolare dell'azienda non risulti unità assicurata, il contributo di cui al comma precedente a favore dei lavoratori autonomi titolari di aziende assicurati presso le Gestioni speciali invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è corrisposto ad un componente della famiglia che risulti assicurato, il quale deve esibire delega in carta semplice del titolare dell'azienda autenticata dal sindaco.

Detta erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subìto gravi danni per effetto dei terremoti.

Art. 15.

Le Gestioni istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, alle quali fanno carico i trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 13 e 14, sono autorizzate a ricevere, in aggiunta ai normali contributi di legge, le contribuzioni volontarie ad esse comunque devolute, a titolo di solidarietà nazionale, dai lavoratori, dai datori di lavoro, dalle loro organizzazioni sindacali e da ogni altra persona fisica o giuridica.

Art. 16.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei comuni indicati nel precedente art. 1 è concessa la sospensione della riscossione delle rate di febbraio e aprile 1968 dei ruoli esattoriali concernenti i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie, per l'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia e per l'E.N.A.O.L.I. dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 17, l'importo delle rate sospese dei ruoli anzidetti è riscosso cumulativamente con le rate di ottobre e dicembre 1968 riguardanti gli stessi contributi.

Art. 17.

I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subìto gravi danni per effetto dei terremoti di cui al precedente art. 1, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'E.N.A.O.L.I. limitatamente ai quattro dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1968.

L'esonero opererà sulle rate esattoriali del febbraio 1968 e successive, fino a concorrenza dell'importo indicato nel comma precedente.

Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che formano oggetto di esonero ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alle scadenze delle relative rate esattoriali in cui opera l'esonero.

Art. 18.

L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subìto gravi danni per effetto dei terremoti di cui al precedente art. 1.

Art. 19.

L'onere derivante dai trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 17 è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 1.500 milioni. Detta somma, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1968, sarà ripartita fra le gestioni interessate, in relazione alla spesa effettivamente sostenuta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 20.

Nelle province interessate dai terremoti del gennaio 1968 possono essere istituiti speciali cantieri di lavoro e di rimboschimento, da affidarsi in gestione alle amministrazioni comunali e ad altri enti pubblici.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispone il programma sulla base delle proposte degli Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio.

In deroga alle vigenti disposizioni, le proposte possono essere corredate soltanto da un preventivo di spesa e da una sommaria relazione redatta, secondo la natura dei lavori, dall'Ufficio provinciale del genio civile o dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

L'istituzione dei singoli cantieri è disposta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 21.

Ai lavoratori avviati ai cantieri istituiti a norma dello articolo precedente è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.100, integrato con lire 100 per ogni familiare a carico ai sensi dell'art. 35, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Detto assegno non è cumulabile con l'indennità o il sussidio straordinario di disoccupazione.

Art. 22.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 20 e 21 fanno carico al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 23.

Ai lavoratori disoccupati residenti nei comuni di cui all'art. 1 è data facoltà di iscriversi, senza cambiare la propria residenza, nelle liste di collocamento di altri comuni della Sicilia, per il tramite dell'ufficio assistenza istituito presso l'Ufficio regionale del lavoro di Palermo.

In caso di richiesta numerica, essi sono avviati al lavoro con precedenza rispetto agli altri iscritti nelle liste di collocamento.

Le disposizioni di cui sopra hanno efficacia per la durata di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 24.

Il comitato centrale previsto dall'art. 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è autorizzato ad effettuare stanziamenti straordinari, entro il limite massimo di 14 miliardi di lire, nell'ambito del programma di cui allo art. 14 ed in deroga ai criteri stabiliti dall'art. 15 della legge stessa, per l'immediata esecuzione di programmi di costruzione nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento colpite dai terremoti del gennaio 1968.

Le costruzioni saranno localizzate con preferenza nei comuni danneggiati dalla predetta calamità, sentito in ogni caso il Presidente della Regione siciliana.

Art. 25.

Per le province indicate nel precedente articolo, la Gestione case per i lavoratori è autorizzata, sentito il Presidente della Regione siciliana, a deliberare, derogando, ove occorra, alle vigenti disposizioni:

le procedure e le modalità più idonee per la immediata esecuzione, anche in deroga alle norme in materia di urbanistica ed ai regolamenti edilizi, dei programmi di costruzione finanziati o da finanziare ai sensi del presente decreto e della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

le norme necessarie per consentire l'assegnazione degli alloggi anche a lavoratori non soggetti alla contribuzione, nonchè per la sollecita consegna degli alloggi stessi.

Le licenze edilizie per le costruzioni di cui al comma precedente sono rilasciate dal provveditore regionale alle opere pubbliche di Palermo, sentito il sindaco del comune interessato.

Le relative deliberazioni della Gestione case per lavoratori — che possono derogare alle norme relative agli organi incaricati dell'esecuzione dei programmi nelle singole province — sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

Art. 26.

Le aree fabbricabili occorrenti per l'attuazione nelle province di cui al precedente art. 24 dei programmi della Gestione case per lavoratori previsti dal presente decreto o dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, possono essere acquisite anche mediante esproprio ed al di fuori delle zone destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare dai piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

La scelta e l'acquisizione delle aree è ammessa anche nei comuni nei quali non siano stati ancora adottati piani regolatori o programmi di fabbricazione.

La Gestione case per lavoratori può utilizzare per la attuazione dei programmi indicati nel precedente articolo 24 le aree di cui era già proprietaria alla data di entrata in vigore rispettivamente della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e della legge 4 novembre 1963, n. 1460.

Art. 27.

Per le costruzioni da realizzare nelle province di cui al precedente art. 24 su aree non provviste dei servizi essenziali, la Gestione case per lavoratori è autorizzata a sostenere la spesa per le opere di urbanizzazione primaria indicate nella legge 29 settembre 1964, n. 847, entro il limite massimo di lire un miliardo.

Art. 28.

Le opere da realizzare ai sensi degli articoli 24 e 27 sono a tutti gli effetti dichiarate urgenti ed indifferibili e di pubblica utilità.

Provvedimenti per l'agricoltura

Art. 29.

Per sopperire alle necessità derivanti da urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati, possono concedersi sovvenzioni sino all'ammontare di L. 500.000.

Alla concessione, liquidazione e pagamento della sovvenzione, da effettuarsi contestualmente, provvede lo ispettore provinciale dell'agricoltura, in base alla valutazione dei danni.

La sovvenzione può essere concessa anche per le case di proprietà di coltivatori diretti nei centri abitati, purchè la famiglia del coltivatore vi risieda stabilmente, ancorchè lo stabile sia catastalmente classificato urbano.

Qualora il proprietario non esegua le riparazioni nel periodo di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il locatario dell'abitazione può sostituirsi al proprietario ai sensi dell'art. 1577, ultimo capoverso, del codice civile. In tal caso la sovvenzione può essere concessa direttamente al locatario, semprechè questi provveda alla esecuzione delle riparazioni.

Nel caso di concessione del contributo di cui all'articolo 1, lettera *b*), della legge 21 luglio 1960, n. 739, l'importo della sovvenzione sarà dedotto dal contributo medesimo.

Art. 30.

Gli ispettori provinciali dell'agricoltura possono organizzare la raccolta del bestiame allontanato o disperso in conseguenza dei terremoti di cui al precedente art. 1. Le spese a tal fine occorrenti, ivi comprese quelle per l'alimentazione del bestiame, sono effettuate per il periodo necessario a soddisfare esigenze di emergenza e, comunque, per non più di sei mesi.

Gli interventi di cui al precedente comma possono essere attuati, per un periodo non superiore a sei mesi, anche presso le aziende appartenenti a coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e loro cooperative che abbiano subìto danni per effetto dei terremoti nelle aziende o nelle abitazioni, per le necessità alimentari del bestiame in dotazione delle aziende medesime.

I compiti di cui ai precedenti commi possono essere demandati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste all'Ente di sviluppo per l'agricoltura, alle cooperative agricole di conduzione e loro consorzi e, ove non intervenga l'Ente di sviluppo, ad altri enti pubblici operanti nel settore agricolo che svolgeranno la loro attività sotto il controllo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. In tal caso il Ministero è autorizzato a disporre anticipazioni in conto delle spese e dei corrispettivi che gli enti assumono per i fini di cui trattasi.

Sono riconosciute le spese sostenute per lo scopo suddetto nonchè per urgenti interventi attuati in difesa del patrimonio zootecnico prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 31.

A favore dei conduttori di aziende agricole e di cooperative che abbiano riportato danni a causa dei terre-

moti di cui al precedente articolo 1 nelle scorte vive e nelle scorte morte, possono concedersi sovvenzioni di primo intervento sino al 50 per cento del danno subito dalle scorte medesime, separatamente o congiuntamente, in esse comprese quelle conservate nei magazzini o nelle abitazioni distrutti o danneggiati dagli eventi medesimi, ancorchè situati in centri abitati e fuori dell'azienda agricola.

La sovvenzione sarà determinata sulla base della valutazione della perdita effettuata dall'ispettore provinciale dell'agricoltura.

La sovvenzione sarà corrisposta con atto contestuale di concessione, liquidazione e pagamento dall'ispettore provinciale stesso.

Nel caso di concessione del contributo di cui all'articolo 1, lettera *c*), della legge 21 luglio 1960, n. 739 l'importo della sovvenzione sara dedotto dal contributo medesimo.

Art. 32.

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 5.200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1968, per provvedere ai seguenti interventi:

sovvenzioni per urgenti riparazioni a fabbricati rurali (art. 29) L. 3.500 milioni;

spese per la raccolta e il mantenimento di bestiame disperso (art. 30) L. 500 milioni;

sovvenzioni per la ricostituzione di scorte vive e morte (art. 31) L. 1.200 milioni.

Per l'applicazione del presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere ordini di accreditamento a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Palermo, Agrigento e Trapani, che a tal fine si costituiscono delegati del Ministero stesso, fino all'importo di lire 300 milioni, in deroga al limite previsto dal secondo comma dell'art. 56 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

I rendiconti delle spese sostenute a carico degli ordini di accreditamento di cui al comma precedente sono resi, con le modalità indicate dall'art. 60 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, dai capi dei predetti Ispettorati provinciali e sono sottoposti al controllo successivo della competente Ragioneria regionale dello Stato e della sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Disposizioni per l'artigianato

Art. 33.

Per le erogazioni di sussidi o premi diretti a promuovere e sostenere iniziative per la ripresa dell'attività delle piccole imprese commerciali e artigiane, danneggiate dai terremoti di cui al precedente art. 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1968.

Interventi sanitari

Art. 34.

E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico, nonchè la spesa di lire 220 milioni per sussidi e contributi per provvedimenti contro le endemie e le epidemie da cause infettive e per integrare i servizi della profilassi.

Art. 35.

Per far fronte alle esigenze straordinarie della tutela della salute pubblica e della profilassi dell'afta epizootica, della brucellosi, della peste suina e di altre malattie infettive e diffusive degli animali e per interventi terapeutici sugli animali è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

Art. 36.

Per la erogazione di sussidi a favore di enti morali che gestiscono istituti di ricovero e cura degli infermi o svolgono altre attività di carattere sanitario, di case di cura private e di farmacie, al fine di promuovere la ripresa dell'attività è autorizzata la spesa di lire 80 milioni.

Art. 37.

Le somme previste dai precedenti articoli 34, 35 e 36 saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968.

Art. 38.

E' autorizzata la spesa di L. 5.700.000.000, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1968, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica . . .	L. 4.000.000.000
b) assistenza in natura con distribuzione di materiale vario	» 1.200.000.000
c) contributi e sovvenzioni ai comuni e alle province per eventi eccezionali. Erogazioni per provvidenze contingenti	» 500.000.000

Art. 39.

Ai capifamiglia colpiti dai terremoti di cui al precedente art. 1, che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per il periodo d'imposta 1967 per un imponibile superiore a L. 1.050.000, sarà corrisposto un contributo a fondo perduto fino a L. 500.000.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968.

Il contributo è corrisposto su domanda degli interessati, da presentarsi entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione dell'entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonchè della posizione, per il periodo di imposta 1967, agli effetti dell'imposta complementare.

Il prefetto della provincia, assunte le necessarie informazioni, determina il contributo.

Il contributo è corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità spe-

ciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Art. 40.

E' autorizzata la spesa di L. 1.300.000.000, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1968, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

a) acquisto, manutenzione, riparazione, noleggio e gestione degli automezzi ordinari e di soccorso, dei natanti e degli aeromobili destinati ai Servizi della protezione civile e Servizi antincendi . L. 900.000.000

b) acquisto, installazione, manutenzione e riparazione del materiale tecnico per i Servizi antincendi . » 100.000.000

c) manutenzione, riparazione e adattamento dei locali e dei relativi impianti dei reparti di pubblica sicurezza e carabinieri . . . . » 300.000.000

Disposizioni per i servizi di pronto soccorso

Art. 41.

Per provvedere alle necessità urgenti ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833 e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968 nel capitolo gestito dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Palermo.

Art. 42.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad acquistare a trattativa privata mezzi e materiali tecnici di immediato impiego ai fini previsti dal presente decreto, per un importo complessivo non superiore a lire 100 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968.

Art. 43.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone sinistrate di cui al presente decreto, da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, è autorizzata la spesa di lire un miliardo.

Detta spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968 per essere assegnata all'azienda predetta.

Ai fini del presente articolo il capo compartimento dell'A.N.A.S. di Palermo è autorizzato, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni e all'art. 25, lettera *e*) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione immediata dei lavori con il sistema dell'economia.

Art. 44.

Agli atti e contratti relativi ai lavori da eseguirsi dall'A.N.A.S., ai sensi dell'articolo precedente, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Art. 45.

All'onere di lire 29.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1968 si provvede, quanto a milioni 250 e a milioni 2.750, a carico dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, rispettivamente ai capitoli 3523 e 5331 e, quanto a milioni 26.000 con una corrispondente aliquota del provento derivante dall'emissione dei certificati di credito di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, intendendosi corrispondentemente ridotta, di pari importo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 dello stesso decreto-legge.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni occorrenti nel bilancio dello Stato ed in quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Art. 46.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — REALE — PRETI — MANCINI — RESTIVO — ANDREOTTI — BOSCO — MARIOTTI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 1. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1968.

Revoca, su rinunzia, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Padova concessa alla ditta « Galenici Padova » S.r.l.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 68 in data 9 febbraio 1955 e n. 2164 in data 21 aprile 1958 con i quali la ditta « Galenici Padova » S.r.l. fu autorizzata a produrre nella propria of-

ficina farmaceutica sita in Padova, via A. Fusinato, 24-*bis*, preparati galenici, limitatamente alle forme farmaceutiche: fiale, sciroppi, pomate e compresse;

Vista la comunicazione in data 27 novembre 1967, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di aver definitivamente chiuso la propria officina e di aver cessato ogni attività nel campo farmaceutico;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinunzia, l'autorizzazione a produrre preparati galenici, nella officina farmaceutica sita in Padova, via A. Fusinato, 24-*bis* concessa alla ditta « Galenici Padova » S.r.l. con i decreti A.C.I.S. n. 68 in data 9 febbraio 1955 e n. 2164 in data 21 aprile 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Padova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 gennaio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(344)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Giuseppe Mario Marsigliani », con sede in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati in data 6 ottobre 1967 alla Società cooperativa produzione e lavoro « Giuseppe Mario Marsigliani », con sede in Ancona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa produzione e lavoro « Giuseppe Mario Marsigliani », con sede in Ancona, costituita per rogito notaio dott. Giorgio Sabatini in data 11 gennaio 1958 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Nicasio Kogoy ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1968

Il Ministro: Bosco

(251)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale del 28 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1967 registro n. 89 Pubblica Istruzione, foglio n. 212, è dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 12 maggio 1966 dalla signora Mercedes Cane in Galassi per la riammissione al proseguimento degli studi presso la Università di Genova.

(338)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1967, registro n. 98, foglio 350, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 7 febbraio 1965 dalla professoressa Edda Rucco, avverso la decisione della commissione dei ricorsi, costituita presso il provveditorato di Caserta, e relativa all'assegnazione alla scuola media di Pietramelara della professoressa Bassi Antonietta.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1967, registro n. 98, foglio n. 346, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Bentivegna Francesco, avverso la decisione 28 novembre 1964 della commissione provinciale costituita presso il provveditorato di Agrigento, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, circa la mancata inclusione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento di materie letterarie nelle scuole medie.

(340)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di fabbro fucinatore e forgiatore.

Il supplemento straordinario al n. 11 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1967 pubblica il decreto ministeriale n. 417466 in data 17 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1967, registro n. 25, foglio n. 73, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di fabbro fucinatore e forgiatore, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1965, n. 28883.

(346)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di fonditore e staffatore a mano.

Il supplemento straordinario al n. 11 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1967, pubblica il decreto ministeriale n. 419213 in data 17 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1967, registro n. 25, foglio n. 74, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso a un posto di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di fonditore e staffatore a mano, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1965, n. 28883.

(347)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.